

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 1 FINALITÀ

Presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma possono essere istituiti:

- a. Master Universitari di I e di II Livello, rilasciati in base all'art. 3 del D.M. 270/2004.
- b. Corsi di Perfezionamento, rilasciati in base all'art. 6 della L. 341/1990.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento s'intende:

- a. Per Master Universitario (Master), un corso di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale successivo al conseguimento del diploma accademico di I o di II livello, finalizzato a formare sia figure professionali altamente specializzate, sia figure professionali caratterizzate da una prevalente trasversalità applicativa delle competenze acquisite.
- b. Per Corso di Perfezionamento (CdP), un corso di approfondimento specialistico, successivo al conseguimento del diploma accademico di I o di II livello, finalizzato a rispondere alle esigenze professionali del mondo del lavoro.
- c. Per UCBM Academy, la scuola post-lauream dell'Università finalizzata alla programmazione, organizzazione e coordinamento dell'offerta formativa post-lauream di Ateneo.
- d. Per Responsabile Scientifico UCBM Academy, il docente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, nominato dal Rettore con Decreto Rettorale, previa delibera approvativa del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, cui è affidata la funzione di implementare le strategie di sviluppo dell'UCBM Academy, attraverso la proposta di progetti formativi che tengano conto sia delle competenze interne delle Facoltà Dipartimentali, sia di quelle che possono essere attinte dall'esterno.
- e. Per Responsabile Amministrativo UCBM Academy, il soggetto nominato con determina dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, avente la funzione di dirigere il funzionamento dell'UCBM Academy, degli uffici e delle risorse da essa costituite, coerentemente con le strategie di sviluppo definite dal Consiglio Scientifico UCBM Academy.
- f. Per Consiglio Scientifico UCBM Academy, l'organo dell'UCBM Academy costituito dal Responsabile Scientifico dell'UCBM Academy, dal Responsabile Amministrativo dell'UCBM Academy, da professori dell'Università e da professionisti di chiara fama negli ambiti considerati strategici per l'UCBM Academy, deputato a supportare il Responsabile Scientifico nella implementazione delle linee strategiche dell'UCBM Academy.
- g. Per Direttore Scientifico, il soggetto proponente il Master o il CdP che ne ha la responsabilità culturale.
- h. Per Coordinatore Scientifico, un docente del Comitato Scientifico del Master o del CdP, che ha il compito di assistere il Direttore Scientifico nel controllo delle attività formative e di rappresentarlo in caso di sua assenza o impedimento.



- i. Per Comitato Scientifico, l'organo che supporta il Direttore Scientifico e il Coordinatore Scientifico nella proposta del corpo docente del Master e del CdP e nella programmazione didattica.
- j. Per corpo docente del Master o del CdP, i docenti universitari, i ricercatori di enti pubblici e/o privati e i professionisti del mondo del lavoro di elevata e comprovata qualificazione con incarico nelle attività formative.
- k. Per manager didattico, un soggetto individuato dal Direttore Scientifico, avente il ruolo di gestire la logistica d'aula, la piattaforma on-line del Master o del CdP e il flusso delle informazioni utili a docenti e discenti.
- l. Per tutor d'aula virtuale, il soggetto con competenze ICT avanzate, incaricato di garantire il buon utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati nello svolgimento delle attività.
- m. Per Ufficio, l'Ufficio Master e Corsi di Perfezionamento dell'UCBM Academy preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione amministrativo-contabile dei Master e dei CdP.
- n. Per istituzione del Master o del CdP, le disposizioni con le quali gli Organi Accademici approvano il progetto di Master o di CdP.
- o. Per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dal Master o dal CdP.
- p. Per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Master o il CdP è finalizzato.
- q. Per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti.
- r. Per prova finale, la redazione e discussione alla presenza di una Commissione di valutazione, di un elaborato su una tematica di interesse culturale del Master o del CdP, condotta sotto la supervisione di un relatore.
- s. Per Commissione di valutazione, una rappresentanza del corpo docente, la cui numerosità è definita nel progetto di ogni singolo Master o CdP, che avrà il compito di valutare i candidati nell'espletamento della prova finale.
- t. Per relatore, il supervisore alla redazione dell'elaborato della prova finale che ne garantisce la congruità con i contenuti culturali del Master o del CdP.
- u. Per Master congiunto, il Master istituito congiuntamente da più Università ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004.
- v. Per Università capo-fila, l'Università che ha la sede amministrativa del Master, in caso di Master congiunti.
- w. Per titolo congiunto, il titolo rilasciato congiuntamente dagli Atenei italiani e stranieri, in caso di Master congiunti.
- x. Per doppio titolo, il titolo rilasciato da ciascun Ateneo, in caso di Master congiunti.
- y. Per KPI (Key Performance Indicators), gli indicatori essenziali di valutazione della prestazione di un Master o di un CdP.

Art. 3

ORGANI, FUNZIONI E INCARICHI

1. Organi di un Master e di un CdP sono:
 - a. Il Direttore Scientifico.
 - b. Il Coordinatore Scientifico.
 - c. Il Comitato Scientifico.

Il Direttore Scientifico è, di norma, il soggetto proponente un Master o un CdP e viene nominato nel Decreto Rettorale di istituzione del Master o del CdP (art. 7). È il responsabile culturale del Master o del CdP e ne sovrintende il suo funzionamento.

Il Direttore Scientifico è coadiuvato nella sua funzione da un Coordinatore Scientifico, individuato fra i docenti del Comitato Scientifico. Il Coordinatore Scientifico assiste il Direttore Scientifico nella sua funzione e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento.

Il Comitato Scientifico supporta il Direttore Scientifico e il Coordinatore Scientifico nella proposta del corpo docente del Master o del CdP, verificandone la qualità scientifica e didattica, nella programmazione didattica del Master o del CdP e nelle modalità di verifica dell'apprendimento.

I componenti del Comitato Scientifico sono identificati dal Direttore Scientifico e dal Coordinatore Scientifico in base all'analisi del Curriculum Vitae e professionale di docenti universitari, ricercatori di enti pubblici e/o privati e rappresentanti del mondo del lavoro di elevata e comprovata qualificazione nell'ambito di competenza del Master o del CdP.

Il Comitato Scientifico di un Master è costituito da almeno 5 componenti.

Il Comitato Scientifico di un CdP è costituito da almeno 3 componenti.

2. L'Ufficio ha un ruolo gestionale cui afferiscono la funzione amministrativa, economica, organizzativa, informatica e di marketing dei Master e dei CdP.
3. Il manager didattico, nominato dal Direttore Scientifico, nel rispetto dei requisiti previsti dal progetto di Master o del CdP è incaricato a svolgere le attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica e coordinamento delle attività di tirocinio. Egli, altresì, avrà il ruolo di gestire la logistica d'aula, la piattaforma on-line del Master o del CdP, il flusso delle informazioni utili ai docenti e ai discenti.

La persona incaricata a svolgere il ruolo di manager didattico viene selezionata tra:

- a) Frequentanti il Master o il CdP.
- b) Laureandi, dottorandi e assegnisti di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
- c) Ex discenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Per i soggetti di cui alla lettera a) è prevista l'iscrizione gratuita al Master o al CdP nel quale svolgeranno l'attività di manager didattico.

Per i soggetti di cui alle lettere b) e c) è previsto un compenso di cui all'art. 9.

4. Il tutor d'aula virtuale è il soggetto che affianca il manager didattico durante attività specifiche che necessitano di competenze ICT avanzate. Pertanto, tale ruolo dovrà essere eventualmente previsto nel progetto, in coerenza con il piano formativo e la metodologia didattica adottata.

Il tutor d'aula virtuale è nominato dal Direttore Scientifico nel rispetto dei requisiti previsti dal progetto di Master o CdP.

Art. 4

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione a Master e a CdP in qualità di **frequentatore** è subordinata al conseguimento di una idoneità di ammissione, acquisita attraverso la partecipazione dei candidati a una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, esplicitata nel progetto (art. 6) e pubblicata con Decreto del Rettore (art. 7).

L'iscrizione alle procedure di selezione pubblica, per acquisire l'idoneità di ammissione come frequentatore, è subordinata al possesso dei seguenti titoli:

- a) **Master di I Livello**: possono iscriversi alle procedure di selezione di un Master di I Livello, coloro i quali, entro 90 giorni dalla data di inizio del Master, saranno in possesso di un Diploma di Laurea vecchio ordinamento, o Laurea, o Laurea Specialistica/Magistrale (ai sensi rispettivamente del D.M.



n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004). I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di titolo equipollente.

- b) **Master di II Livello:** possono iscriversi alle procedure di selezione di un Master di II Livello, coloro i quali, entro 90 giorni dalla data di inizio del Master, saranno in possesso di un Diploma di Laurea vecchio ordinamento, o Laurea Specialistica/Magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004). I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di titolo equipollente.
- c) **Corsi di Perfezionamento:** possono iscriversi alle procedure di selezione di un CdP, coloro i quali, alla data di inizio del CdP, saranno in possesso del Diploma Universitario ai sensi della Legge n. 341/1990, o di un Diploma di Laurea vecchio ordinamento, o Laurea, o Laurea Specialistica/Magistrale (ai sensi rispettivamente del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004). I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di titolo equipollente.

Il candidato che consegue l'idoneità di ammissione al Master o al CdP in qualità di frequentatore, potrà procedere all'iscrizione ai sensi di quanto disposto da ogni singolo progetto.

2. Il candidato che, pur avendo conseguito l'idoneità di ammissione al Master o al CdP, non possiede i titoli di cui al comma precedente, potrà partecipare in qualità di **uditore** e gli sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L'uditore non potrà partecipare alle attività assistenziali o di tirocinio.
3. E' consentita la contemporanea iscrizione a più percorsi formativi che comportino il conseguimento di un titolo universitario ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022..
4. È possibile, altresì, l'iscrizione a singoli moduli di Master o di CdP con l'acquisizione dei relativi CFU. I soggetti interessati potranno frequentare i moduli desiderati versando una quota di iscrizione che sarà definita in ogni singolo progetto.

Art. 5

PROPOSTA DI ISTITUZIONE

La proposta di istituzione di un Master o di un CdP può essere presentata da docenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e da professionisti di chiara fama negli ambiti considerati strategici per l'UCBM Academy. I Master e i CdP proposti possono richiedere il rilascio di titoli congiunti, o di doppio titolo, con altri Atenei italiani e/o stranieri (art. 11) e, altresì, la collaborazione con enti pubblici e/o privati (art. 12).

La proposta di istituzione prevede una richiesta, formulata su apposito modulo (che costituisce l'all.1 al presente regolamento) da parte del docente proponente all'Ufficio.

La proposta di istituzione deve contenere:

- Dati del docente proponente che assumerà il ruolo di Direttore Scientifico del Master o del CdP.
- Titolo del Master o del CdP.
- Obiettivi formativi.
- Profilo in uscita inteso come il cambiamento in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite al termine del Master o del CdP.
- Motivazioni in relazione alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.
- Nel caso di Master Congiunti, (art. 11), l'indicazione degli Atenei italiani e/o stranieri coinvolti.
- Gli enti pubblici e/o privati, con i quali si vuole attivare il Master o il CdP.

L'Ufficio, al fine di una migliore identificazione del profilo in uscita, degli sbocchi professionali, del posizionamento nel mercato di riferimento, dell'attrattività sui discenti, è incaricato di presentare un'analisi di mercato a un gruppo di lavoro costituito da:

- Responsabile Scientifico UCBM Academy.

- Responsabile Amministrativo UCBM Academy.
- Responsabile dell'Ufficio.

Il gruppo di lavoro esprime un parere definitivo sull'analisi di mercato, al fine di procedere ai successivi passi dell'iter di istituzione di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 6 PROGETTAZIONE

1. I Master devono prevedere attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.
I Master hanno una durata almeno annuale e l'attività complessiva, comprensiva dell'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1.500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU.
2. I CdP, di durata non superiore a un anno, possono rilasciare da un minimo di 10 fino a un massimo di 25 CFU articolati in ore di lezioni in aula, seminari, esercitazioni, tirocini.
3. Sia i Master, sia i CdP, devono prevedere una prova finale o altre forme di verifica del profitto per il riconoscimento dei relativi CFU.
4. Il progetto di Master o di CdP, il cui iter approvativo è definito nel successivo art. 7, è redatto dal Direttore Scientifico, coadiuvato dal Coordinatore Scientifico, con il supporto dell'Ufficio, compilando gli appositi moduli (all. 2 - 3 del presente regolamento), nei quali devono essere riportati:
 - a) Il titolo del Master o del CdP.
 - b) Il Direttore Scientifico.
 - c) Il Coordinatore Scientifico.
 - d) Il Comitato Scientifico.
 - e) Le collaborazioni con altri Atenei e/o altri enti pubblici e/o privati.
 - f) Le finalità e gli obiettivi formativi.
 - g) Il profilo in uscita, gli sbocchi professionali previsti.
 - h) L'organizzazione del Master o del CdP, le attività previste compresa la programmazione di eventuali attività di tirocinio.
 - i) La tipologia di titolo rilasciato: Master di I livello, Master di II livello, Corso di Perfezionamento.
 - j) I destinatari, i requisiti di accesso, le modalità di ammissione e di iscrizione.
 - k) Il numero massimo di partecipanti.
 - l) L'eventuale previsione della partecipazione di uditori, con indicazione delle attività formative che gli stessi potranno frequentare.
 - m) L'eventuale attivazione della partecipazione a singoli moduli.
 - n) La durata, la data d'inizio e la sede.
 - o) Le modalità di frequenza: i Master e i CdP possono essere attivati in presenza, a distanza (c.d. FAD) o blended (che costituisce un ibrido tra le due formule precedenti). La percentuale di frequenza alle singole modalità didattiche deve essere definita in ogni singolo progetto.
 - p) Le quote di partecipazione, eventuali agevolazioni, criteri di assegnazione di eventuali borse di studio;
 - q) La componente accademica del corpo docente.
 - r) Il manager didattico e l'eventuale tutor d'aula virtuale.
 - s) L'offerta formativa ovvero la ripartizione dei CFU e il rapporto CFU/ore tra le diverse attività formative previste, con l'indicazione della specifica tipologia di erogazione della didattica, degli eventuali moduli, del



Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di riferimento, delle ore e dei CFU corrispondenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche intermedie ai fini dell'acquisizione dei CFU e della prova finale.

5. Il budget del Master o del CdP viene redatto dall'Ufficio nel rispetto dei requisiti previsti dal successivo art. 9 e costituisce parte integrante del progetto di Master o del CdP.
6. Redatto il progetto, l'Ufficio provvede a istruire la relativa pratica di approvazione che sarà sottoposta al Consiglio UCBM Academy e che seguirà l'iter approvativo descritto nel successivo art. 7.

Art. 7

ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

L'istituzione di un Master o di un CdP è subordinata alla documentazione di sostenibilità economica e al raggiungimento di un finanziamento minimo, corrispondente alla copertura delle spese minime di organizzazione e di erogazione dello specifico progetto.

L'Ufficio ha al suo interno una funzione specifica che si occuperà di valutare la sostenibilità economica e di gestire tutti gli aspetti di budgeting.

L'istituzione e l'attivazione del Master o del CdP è deliberata dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Scientifico UCBM Academy e del Comitato Direttivo UCBM Academy.

I Master e i CdP sono istituiti con Decreto del Rettore che riporta gli elementi di cui dalla lettera a) alla lettera p) del comma 4 dell'art. 6.

Eventuali variazioni sulla data di inizio delle lezioni e sulle scadenze indicate nel Decreto Rettorale di istituzione, saranno deliberate mediante un atto a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Art. 8

TITOLO RILASCIATO E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI

1. Il frequentatore di un Master o di un CdP, di cui all'art. 4, acquisisce il titolo con i relativi CFU, solo a seguito del superamento, con esito positivo, delle prove di verifica in itinere e della prova finale.
La prova finale prevede l'assegnazione di un relatore che supervisionerà la redazione dell'elaborato, verificandone la congruità con i requisiti culturali del Master o del CdP.
Per l'acquisizione del titolo è richiesta, altresì, l'acquisizione dei CFU relativi all'attività di tirocinio, ove prevista, il rispetto della frequenza all'attività didattica in un numero di ore definite dal piano formativo e la regolarità amministrativa.
2. L'uditore di un Master o di un CdP, di cui all'art. 4, al fine di ricevere l'attestato di partecipazione al Master o al CdP dovrà rispettare il requisito di frequenza all'attività didattica in un numero di ore definite dal piano formativo e la regolarità amministrativa.
L'uditore, in piena autonomia e a sua discrezione, potrà decidere di partecipare alle prove di verifica in itinere e alla prova finale, al solo fine di autovalutazione; non potrà partecipare alle attività di tirocinio.
3. La verifica dei requisiti relativi all'acquisizione dei CFU è di competenza dell'Ufficio.
4. Il frequentatore che non possiede i requisiti per l'acquisizione del titolo, entro i 3 anni accademici successivi al termine del piano formativo, potrà iscriversi presso lo stesso Master o CdP, qualora questi ultimi siano riattivati, e ottenere il riconoscimento parziale o totale dei CFU già acquisiti ai fini del conseguimento del titolo. In tal caso, il frequentatore dovrà iscriversi al Master o al CdP nel rispetto delle procedure previste dal

progetto (art. 6 let. j) e potrà usufruire di una riduzione della quota di iscrizione proporzionata ai crediti già acquisiti.

5. Il titolo di Master e di CdP dell'Università Campus Bio-Medico di Roma viene rilasciato a firma del Rettore, del Direttore Generale dell'Università e del Direttore Scientifico. I Master Congiunti, di cui al successivo art. 11, possono rilasciare un titolo congiunto o un doppio titolo.

Art. 9

PIANO ECONOMICO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

I Master e i CdP si autofinanziano attraverso le quote di iscrizione e altri eventuali finanziamenti pubblici e/o privati la cui somma costituisce la voce di ricavo.

Gli eventuali finanziamenti pubblici e/o privati sono definiti e concordati attraverso apposite convenzioni.

Il piano economico preventivo, redatto dall'Ufficio, dovrà prevedere le seguenti voci di costo:

- a. Costo Direzione e Coordinamento Scientifico.
- b. Costo docenze.
- c. Costo per rimborsi spese.
- d. Costo manager didattico e eventuale tutor d'aula virtuale.
- e. Costo aule.
- f. Costo materiale didattico.
- g. Costo marketing.
- h. Costi di rappresentanza.
- i. Eventuali altre spese imputabili ad attività specifiche del Master o del CdP congrue e giustificate.
- j. Spese generali UCBM calcolate in percentuale sul totale dei ricavi previsti.

Al termine del Master o del CdP viene redatto un consuntivo per valutare gli eventuali scostamenti dal piano economico preventivo.

La gestione amministrativo-contabile di un Master o di un CdP è affidata all'Ufficio.

ART. 10

VALUTAZIONE E RIEDIZIONI

1. Al termine del Master o del CdP, l'Ufficio redige una relazione finale sull'andamento degli stessi nel rispetto di alcuni KPI (art. 2) ritenuti funzionali per monitorare la qualità del progetto, tra cui:
 - a. Attrattività del Corso.
 - b. Soddisfazione dei partecipanti.
 - c. Partnership avviate.
 - d. Sostenibilità economica.

La relazione finale viene consegnata al Direttore Scientifico.

2. Il Direttore Scientifico, per proporre eventuali riedizioni di Master o di CdP, dovrà conseguire un giudizio espresso dal Consiglio UCBM Academy, formulato sulla base della relazione preparata dall'Ufficio al momento della richiesta da parte del Direttore Scientifico e basata sui suddetti KPI. Ottenuto parere favorevole, il Master o il CdP sarà riattivato ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7. In caso di parere sfavorevole, il Direttore Scientifico, se lo desidera, dovrà ripresentare un nuovo progetto ai sensi dei precedenti artt. 5, 6 e 7.



Art. 11

MASTER CONGIUNTI

Ai sensi del comma 10 dell'art. 3 del DM 270/2004, l'Università Campus Bio-Medico di Roma può rilasciare Master anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.

I Master in convenzione con altri Atenei sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le Istituzioni interessate.

Il progetto di Master Congiunto dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 6:

- a. La Direzione Scientifica Congiunta.
- b. Il numero dei CFU che devono essere maturati presso gli Atenei convenzionati.
- c. L'Ateneo che assume la responsabilità amministrativa del Master.
- d. La tipologia di titolo rilasciato, se titolo congiunto o doppio titolo (art. 2).
- e. Eventuali ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento di specifiche attività.

L'attivazione di Master congiunti è subordinata alla valutazione di sostenibilità economica da parte dell'Ufficio.

Art. 12

MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN COLLABORAZIONE

L'Università Campus Bio-Medico di Roma può organizzare Master e CdP anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Tali Master e CdP sono disciplinati da specifiche convenzioni che ne definiscono gli impegni reciproci.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1 dicembre 2023 e si applica ai Master e ai CdP da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.